



Consulenti del Lavoro

# STUDIO PIRINU

*Tempio Pausania*

[www.studiopirinu.it](http://www.studiopirinu.it)

## NEWSLETTER

n. **12** del 7 Novembre 2022

### CHIARIMENTI AMMINISTRATIVI IN MERITO AL RIMBORSO DELLE SPESE PER UTENZE DOMESTICHE

Con newsletter n. 10 del 26 settembre scorso abbiamo evidenziato la possibilità per il datore di lavoro, in relazione al solo anno 2022, di erogare o rimborsare ai propri dipendenti e assimilati una quota massima di 600 euro per il pagamento delle spese da questi sostenute per le utenze domestiche di acqua, luce e gas. In altri termini sarà possibile, fino al prossimo 12 gennaio 2023, procedere a tali erogazioni senza per questo pagare sulle somme contributi, premi o ritenute.

È quanto prevede l'art. 12 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115 (c.d. Decreto Aiuti-bis) convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142.

La misura è cumulabile con quella dei 200 euro del c.d. "bonus benzina" (cfr. nostra newsletter n. 7 del 13 giugno 2022). **Entrambe le misure possono essere riconosciute ai lavoratori esclusivamente su base volontaria del datore di lavoro e rimangono interamente a carico di questi.**

L'Agenzia delle Entrate, con Circolare n. 35/E del 4 novembre 2022, ha fornito le attese istruzioni attraverso le quali ha risolto alcuni dubbi sorti attorno alla disposizione di legge. Di seguito una sintesi delle indicazioni fornite.

**AMBITO SOGGETTIVO.** I lavoratori beneficiari della disposizione in commento sono quelli individuati dall'articolo 51, comma 3, del TUIR. Più precisamente la disposizione si applica ai titolari di redditi di lavoro dipendente e di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.

**INDIVIDUAZIONE DELLE SPESE AMMESSE.** Le spese devono riguardare immobili ad uso abitativo posseduti o detenuti, sulla base di un titolo idoneo, dal lavoratore, dal coniuge o dai suoi familiari, a prescindere dal fatto che vi siano residenti o domiciliati e a condizione che ne sostengano effettivamente le spese. Le utenze possono anche essere intestate al condominio o al locatore. In questo caso deve essere dimostrato, attraverso apposita documentazione, che di fatto la spesa è stata sostenuta effettivamente dal lavoratore o suoi familiari. Il datore di lavoro deve conservare per eventuali controlli i giustificativi (bollette, fatture, etc.) o, in alternativa, una dichiarazione di atto notorio del beneficiario che attesta di rientrare nelle previsioni di legge. È necessaria, inoltre, una dichiarazione di atto notorio, sempre del beneficiario, con la quale attesti che le fatture o bollette non siano già state oggetto di rimborso presso altri datori di lavoro. La spesa può essere giustificata anche da più documenti che sono validi pure se intestati al coniuge o familiari. Le somme erogate dal datore di lavoro possono riferirsi anche a fatture che saranno emesse nell'anno 2023 purché riguardino consumi effettuati nell'anno 2022.

**SUPERAMENTO LIMITE MASSIMO E RELATIVA TASSAZIONE.** Come evidenziato dalla norma il valore massimo di esenzione contributiva e fiscale è previsto in euro 600,00. Ove le somme rimborsate per il pagamento delle utenze superino il predetto limite, il datore di lavoro dovrà assoggettare a tassazione l'intero importo corrisposto, ivi compresa la quota di valore inferiore al medesimo limite di euro 600,00.